



PROVINCIA DI COMO

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. 031 230356
e-mail: sapcomo@provincia.como.it
pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: S.A.P. Como – Comune di INVERIGO. Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Inverigo (CO). Anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 ed eventuale ripetizione del servizio anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027.

CIG: 9227566C58

SOMMARIO

Art. 1	PREMESSA	4
1.1.	Determina a contrarre	4
1.2.	Glossario e acronimi	4
1.3.	Sistema di intermediazione telematica e canali di comunicazione privilegiati ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 50/2016	5
Art. 2	STAZIONE APPALTANTE	6
Art. 3	OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO.....	6
3.1.	Oggetto dell'appalto	6
3.2.	Opzioni	6
3.3.	Lotti.....	6

	3.4. Luogo dell'appalto.....	7
Art. 4	DURATA DEL CONTRATTO	7
Art. 5	VALORE DELL'APPALTO	7
	5.1. Importo complessivo dell'appalto.....	7
	5.2. Importo a base d'asta	7
Art. 6	PRESTAZIONI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE	7
	6.1. Prestazioni.....	7
	6.2. Spese di pubblicazione.....	8
	6.3. Clausola sociale	8
Art. 7	CONDIZIONI DI AMMISSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	8
	7.1. Requisiti di ordine generale	8
	7.2. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova	9
	7.2.1. Requisiti di idoneità professionale:.....	9
	7.2.2. Capacità economica e finanziaria.....	9
	7.2.3. Capacità professionale e tecnica	10
Art. 8	PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA.....	10
	8.1. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.....	10
Art. 9	AVVALIMENTO	12
Art. 10	SUBAPPALTO.....	15
Art. 11	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.....	16
	11.1. Modalità per la presentazione delle offerte.....	16
	11.2. Termine ultimo per la presentazione delle offerte	17
	11.3. Modalità per la richiesta di chiarimenti	17
	11.4. Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti.....	17
Art. 12	SOPRALLUOGO	18
Art. 13	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	18
	13.1. Documentazione richiesta.....	19
	13.1.1. Busta telematica della documentazione amministrativa	19
	13.1.2. Busta telematica dell'Offerta Tecnica.....	25
	13.1.3. Busta telematica dell'Offerta Economica	27
	13.2. Completamento e invio dell'offerta	27
	13.2.1. Riepilogo dell'Offerta	27
	13.2.2. Invio offerta	28

Art. 14	SOCCORSO ISTRUTTORIO E CAUSE DI ESCLUSIONE	28
14.1.	Soccorso istruttorio	28
14.2.	Casi in cui verrà utilizzato il soccorso istruttorio	29
14.3.	Cause di esclusione	29
Art. 15	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE	30
15.1.	Svolgimento della gara	30
15.2.	Criterio di aggiudicazione.....	31
15.3.	Criteri di valutazione dell'offerta	32
15.4.	Offerta tecnica.....	32
15.4.1.	Elementi soggetti all'attribuzione del punteggio discrezionale della Commissione.....	35
15.4.2.	Elementi soggetti all'attribuzione del punteggio tabellare.....	36
15.4.3.	Soglia minima di sbarramento	37
15.4.4.	Riparametrazione del punteggio finale	37
15.5.	Offerta economica.....	37
15.5.1.	Elementi economici dell'offerta e loro valutazione.....	37
Art. 16	ANOMALIA E CONGRUITÀ DELL'OFFERTA.....	38
Art. 17	MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI.....	39
Art. 18	AGGIUDICAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI	39
Art. 19	CONTRATTO	40
Art. 20	COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA.....	40
Art. 21	ACCESSO AGLI ATTI.....	41
Art. 22	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	43
Art. 23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	43
23.1.	Finalità del trattamento	43
23.2.	Natura del conferimento	43
23.3.	Dati sensibili e giudiziari	43
23.4.	Titolare del trattamento.....	43
Art. 24	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	44

Art. 1 PREMESSA

Il presente Disciplinare, che costituisce parte integrante del Bando, regola le modalità di partecipazione alla gara pubblica d'appalto per l'affidamento in appalto del servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Inverigo (CO) relativo agli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 ed eventuale ripetizione del servizio anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027.

La scelta del contraente è effettuata, come disposto con determina a contrarre più sotto richiamata, mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 1 e 6 del Codice.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana attenendosi alle condizioni, termini e modalità del bando di gara, del presente disciplinare e di tutti gli atti che vengono posti a disposizione tra la documentazione di gara.

La presente procedura viene svolta dalla Stazione Appaltante Provincia di Como (d'ora in poi anche SAP) per conto e nell'interesse del Comune di Inverigo (CO), ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune committente.

1.1. Determina a contrarre

La procedura in oggetto è indetta con Determina a contrarre n. **518** del **26.05.2022** dell'Amministrazione Provinciale di Como.

1.2. Glossario e acronimi

Fatte salve eventuali diverse specificazioni, nel presente Disciplinare si intendono, brevemente, i seguenti significati:

• ANAC o Autorità	<i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
• CIG	<i>Codice Identificativo Gara:</i> <i>codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica l'appalto (o il lotto), necessario agli operatori economici per il versamento del contributo a favore dell'Autorità, dovuto per la partecipazione alle gare di appalti pubblici.</i>
• Codice	<i>Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.</i>
• CSA o CS	<i>Capitolato Speciale d'Appalto</i>
• DGUE	<i>Documento di Gara Unico Europeo:</i> <i>autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni per la partecipazione alla Gara d'Appalto.</i> <i>Deve essere redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (Reg UE 2016/7 del 5 gennaio 2016) e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario approvate dal MIT (Circolare 18-7-2016 n.3).</i>

• DUVRI	<i>Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze: obbligo in materia di sicurezza del lavoro connesso ai contratti d'appalto, ai sensi dell'art. 26 del cosiddetto testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. n. 81/2008).</i>
• GEIE	<i>Gruppo Europeo di Interesse Economico.</i>
• MIT	<i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i>
• NUTS	<i>Nomenclatura delle Unità Territoriali per la Statistica (NUTS) istituita da Eurostat al fine di fornire una ripartizione unica e uniforme delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali per l'Unione europea.</i>
• OEPV	<i>Offerta Economicamente Più Vantaggiosa</i>
• PEF	<i>Piano Economico Finanziario debitamente sottoscritto e asseverato, deve fornire prova della sostenibilità economico-finanziaria degli interventi e dei servizi oggetto di Concessione. (linee guida di ANAC n. 9 di cui alla delibera n. 318 del 28.3.2018)</i>
• Regolamento	<i>D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».</i>
• RTI	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese</i>
• RUP	<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>
• SAP	<i>Stazione Appaltante della Provincia di Como</i>
• SINTEL	<i>Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, utilizzato dalla Stazione Appaltante, per la conduzione dell'intera procedura di gara e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici e delle concessioni).</i>

1.3. Sistema di intermediazione telematica e canali di comunicazione privilegiati ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 50/2016

L'intera procedura di gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet:

www.ariaspa.it

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento della presente gara verranno effettuate, mediante l'apposita funzionalità "comunicazioni procedura" del Sistema di intermediazione telematica SINTEL, nel "Dettaglio" della gara di che trattasi, all'indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente deve indicare al momento della registrazione e nella documentazione di gara.

Art. 2 STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante: **Stazione Appaltante Provinciale di Como (SAP)**
Indirizzo: Via Borgo Vico, n. 148 – 22100 COMO – Italia
Telefono: +39 031.230356 – (Centralino: +39 031 230111)
Indirizzo sito internet: www.provincia.como.it

Committente: **Comune di INVERIGO (CO)**
Codice NUTS: ITC42
Codice ISTAT del luogo di esecuzione del contratto: 013118

Art. 3 OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO

3.1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico, da eseguirsi anche tramite la conduzione dello scuolabus di proprietà comunale concesso in comodato d'uso, degli alunni frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale, secondo il calendario scolastico. Le prestazioni dell'appalto comprendono inoltre il trasporto alle piscine di Merone e Nibionno per i corsi di nuoto svolti dagli alunni delle scuole Primarie di Inverigo, Cremnago e Villa Romanò. Le giornate del calendario scolastico ammontano a circa n. 190 annuali, comprendenti tutte le scuole, con inizio a settembre e termine a giugno. In particolare, il servizio si svolge in tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, escluse le vacanze ordinarie o riconosciute come tali dall'autorità scolastica e i giorni di chiusura in conseguenza di eventi particolari.

L'appalto di che trattasi corrisponde ai seguenti codici di nomenclatura CPV:

- Oggetto principale: CPV 60130000-8 (*servizi speciali di trasporto passeggeri su strada*)

3.2. Opzioni

Il Comune committente, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse e la convenienza economica e siano verificate le compatibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016, intende avvalersi della facoltà di **ripetizione del servizio per un periodo massimo di anni 2 (due):** anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027, mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario entro e non oltre 3 (tre) anni dalla data di stipula del contratto.

Nel caso in cui la data di inizio del servizio in appalto dovesse subire un differimento a seguito dei tempi di svolgimento della presente procedura di gara, l'Ente Committente si riserva la facoltà di posticipare il termine iniziale e dunque prorogare l'affidamento già in essere, per il tempo strettamente necessario al completamento della presente procedura di gara, al fine di assicurarne la continuità del servizio.

Qualora allo scadere del periodo di validità del contratto, non siano state completate le formalità relative alla procedura di scelta del contraente per il nuovo appalto e il conseguente affidamento del servizio, l'Impresa dovrà garantire l'esecuzione del servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte della impresa subentrante alla prosecuzione dei servizi medesimi in regime di temporanea "prorogatio" ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, nel limite massimo di sei mesi.

3.3. Lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto il complesso del servizio deve essere reso in modo unitario. Non è consentita la partecipazione solo per parti del servizio. Non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione essenziale del servizio proposta nel Capitolato d'oneri.

3.4. Luogo dell'appalto

Il luogo principale di esecuzione del servizio è il territorio del Comune di Inverigo. È previsto il trasporto supplementare per uscite e attività a scopo educativo e didattico nell'ambito del territorio del Comune, per la partecipazione alle attività organizzate dalla Biblioteca comunale e per la frequenza di palestre del territorio comunale e di Comuni limitrofi.

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto avrà la durata di **3 (tre) anni scolastici**, dal mese di settembre 2022 al mese di giugno 2025.

Al termine dell'anno scolastico 2024/2025, il contratto stesso scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso o diffida o costituzione in mora, fatto salvo quanto previsto relativamente all'eventuale ripetizione del servizio per ulteriori due anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 di cui al punto 3.2 del presente Disciplinare.

Il servizio dedotto in appalto verrà affidato nei termini previsti dall'art. 8 della Legge 120/2020.

Al solo fine di rispettare i termini previsti dalla programmazione del Servizio in oggetto, il Committente si riserva di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione.

Art. 5 VALORE DELL'APPALTO

5.1. Importo complessivo dell'appalto

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, l'importo del servizio, per l'intero periodo contrattuale di anni 3 (tre), comprensivo dell'eventuale ripetizione del servizio per ulteriori anni 2 (due) e dell'eventuale periodo di temporanea "prorogatio" di 6 mesi, è fissato in complessivi:

- importo complessivo dell'appalto **€ 825.000,00.=** (IVA esclusa)

L'importo si intende comprensivo di tutti i servizi di cui al Capitolato speciale di appalto, nonché degli oneri per la sicurezza e i costi del lavoro, i mezzi, le assicurazioni ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso.

5.2. Importo a base d'asta

L'importo del servizio posto a base d'asta sul quale l'operatore economico dovrà formulare la propria offerta in ribasso, è riferito al periodo contrattuale di anni 3 (tre) ed è pari a **€ 450.000,00 (oltre IVA)**

Non sono stati previsti oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze nell'esecuzione del servizio. Qualora si verificassero la Stazione Appaltante provvederà a redigere il D.U.V.R.I.

Art. 6 PRESTAZIONI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

6.1. Prestazioni

L'operatore economico aggiudicatario della gara d'appalto assumerà a suo carico le prestazioni di cui al precedente Art. 3 del presente disciplinare e tutte le prestazioni che gli competono espressamente indicate nei documenti che compongono la procedura di gara in oggetto.

6.2. Spese di pubblicazione

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le **spese di pubblicazione** obbligatorie in ottemperanza all'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Si informa che l'importo relativo alla presente procedura, salvo diversa comunicazione successiva all'aggiudicazione, è preventivato in € **1.130,00** (IVA inclusa).

6.3. Clausola sociale

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto e le finalità sociali che la Stazione Appaltante fa proprie, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice dei Contratti.

Come disposto dalle linee guida di ANAC N. 13, approvate con deliberazione n. 114 del 13 febbraio 2019 il concorrente *“deve allegare all'offerta un progetto di assorbimento dei lavoratori dell'impresa uscente, di cui si fornisce un elenco unitamente alla documentazione di gara, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)”*.

Come indicato nelle richiamate linee guida *“l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).*

In sintesi la corretta osservanza della c.d. clausola sociale, inserita nella presente lex specialis, non impone alcun obbligo di assumere tutti i precedenti lavoratori, con connessa attribuzione agli stessi di identiche mansioni, né comporta 'automatismi' tali da inficiare la libertà dell'imprenditore nell'organizzare la propria attività di impresa, bensì impone semplicemente di assumere un numero di lavoratori tali da assicurare il servizio”.

Ciò in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 272/2018; C.d.S. sez. III 27.9.2018 n.5551 e sez. V 28 agosto 2017 n.4079; TAR Toscana, 13/2/2017, n. 231/2017; Tar Lombardia, Sez. IV, 6 aprile 2018, n. 936), nonché ad univoca giurisprudenza comunitaria

Art. 7 CONDIZIONI DI AMMISSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la gara in oggetto sono disposte le seguenti condizioni di ammissione e requisiti di ordine generale e di ordine speciale dei concorrenti.

7.1. Requisiti di ordine generale

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nel presente Disciplinare, costituiti da:

- a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete), g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
- c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, all'art. 62 del DPR n. 207/2010, nonché al presente disciplinare.

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici sopra richiamati che dichiareranno le seguenti condizioni:

- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui all'articolo sopra citato devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dettagliatamente dichiarati dall'operatore economico partecipante compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato elettronico editabile.

7.2. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

7.2.1. Requisiti di idoneità professionale:

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi ai sensi di quanto previsto nel presente Disciplinare:

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto del presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione nell'apposito Albo Regionale delle Cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 381/1991;
- b) Iscrizione al Registro nazionale delle Imprese autorizzate al trasporto di persone (REN).

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari le iscrizioni alla Camera di Commercio o all'Albo delle Cooperative e l'iscrizione al REN devono essere possedute in proprio da:

- ciascuna delle imprese appartenenti al raggruppamento o consorzio che svolgano le attività di trasporto;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici del servizio di trasporto e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d. Lgs. n. 50/2016 come indicato nell'art. 83 comma 3 del d. Lgs. n. 50/2016.

7.2.2. Capacità economica e finanziaria

I partecipanti devono dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria quale indicatore di effettiva operatività industriale, in relazione alle caratteristiche del servizio (considerato servizio pubblico di necessità) che richiedono l'accertamento di requisiti di solidità finanziaria rinforzata in capo al prestatore del servizio atti a garantirne la regolare esecuzione in un arco temporale pluriennale.

L'operatore economico dovrà pertanto dimostrare:

- a) Possesso di un fatturato minimo annuo, relativamente agli esercizi finanziari 2018/2019/2020 per un importo almeno pari a € **150.000,00** per ciascun anno conseguito nel settore di attività oggetto dell'appalto (trasporto scolastico).

7.2.3. Capacità professionale e tecnica

In considerazione della tipologia del servizio da affidare e tenuto conto che a causa dell'emergenza sanitaria il mercato di riferimento del presente appalto, con particolare riguardo alle attività e agli operatori economici coinvolti, è stato compromesso dal mancato affidamento di nuovi contratti, dall'interruzione dei contratti in corso di espletamento e dalla sospensione dei servizi durante la pandemia, la Stazione Appaltante ritiene di estendere il periodo temporale utile per la qualificazione, richiedendo pertanto a tal fine **dichiarazione** di:

- a) Aver svolto, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando, almeno **2 (due) servizi analoghi** per tipologia rispetto a quello oggetto dell'appalto;
- b) Presenza di un organico medio annuo nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando costituito da **almeno 8 (otto) addetti** a servizi analoghi a quelli di gara, intendendosi come comprese nell'organico tutte le professionalità specifiche richieste per lo svolgimento delle attività indicate nel capitolato di appalto (gli autisti devono essere in possesso di Patente "D" e Carta di Qualificazione del Conducente);
- c) Disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio, di un **numero sufficiente di automezzi idonei**, immatricolati, omologati secondo la direttiva Euro 4 e conformi alla normativa specifica per eseguire il servizio.

Si sottolinea inoltre che è previsto, quale **requisito di esecuzione** del contratto, l'individuazione di una sede operativa entro 20 km dal Comune di Inverigo, che sarà riferimento per qualsiasi comunicazione fra Comune e impresa. Si rinvia per i dettagli all'art. 6 del Capitolato di gara.

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, le imprese partecipanti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti tecnico professionali.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato elettronico.

Art. 8 PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA

In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 nel testo vigente. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del citato D.lgs. n. 50/2016, l'offerta dovrà altresì indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel caso di raggruppamenti temporanei, devono essere posseduti dalla capogruppo in misura maggioritaria, e dai mandanti in misura non inferiore all'importo della quota parte di servizio che intendono assumere.

8.1. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'art. 45 possono partecipare alla gara i soggetti di cui al secondo comma ed in particolare i raggruppamenti temporanei di concorrenti alle condizioni che seguono.

Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 sono ammessi a partecipare Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre, nell'offerta dovranno essere specificate le parti di servizio o fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m, del D.lgs. n. 50/2016, saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'operatore economico mandatario, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti degli altri operatori economici del raggruppamento.

Le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); questi ultimi, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparati ai fini della qualificazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione

giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:

- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento;

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nonché il requisito inerente l'organico medio annuo, nel caso di **raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale** devono essere posseduti nella misura minima del 60% dall'operatore economico mandatario e per il restante 40% nella misura minima del 20% da parte di ciascun operatore economico mandante.

Art. 9 AVVALIMENTO

In applicazione della disciplina prevista dall'articolo 89 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Si precisa che il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), del Codice non è suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse

necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione il file della scansione digitale dell'originale o la copia autentica, del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (comprese le eventuali ripetizione e proroga temporanea).

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto di avvalimento dovrà specificare in maniera dettagliata, a pena di esclusione, le risorse che il soggetto metterà a disposizione del concorrente per l'esecuzione dell'appalto.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia il concorrente che si avvale dei requisiti.

Si rammenta, inoltre, che l'avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta, quindi, l'avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui Art. 20 del presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i necessari documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'Amministrazione appaltante, e per essa la commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 83 del D.lgs. n. 50/2016, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il **concorrente deve**:

- compilare la Sezione C della Parte II del DGUE, indicando la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;
- produrre il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria con le informazioni richieste nelle seguenti parti: Parte II sezione A e B; Parte III; Parte IV e Parte VI;
- produrre la dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso l'Ente committente a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
 - b) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- produrre scansione dell'originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie che devono essere dettagliatamente descritte - per tutta la durata del contratto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si precisa che nel caso di RTI/consorzi non ancora costituiti ogni file deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) per ciascun operatore economico componente il raggruppamento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia (se dovuta) ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia all'art. 89 del Codice.

Art. 10 SUBAPPALTO

I soggetti affidatari del contratto di cui alla presente procedura di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del Codice e s.m.i.

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 105 c. 2 del Codice le prestazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto sono stabilite nella percentuale minima del 50% delle attività principali.

Qualora l'operatore economico partecipante intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, dovrà indicare, all'atto dell'offerta, i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare. In assenza di tale dichiarazione il Committente non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

In caso di ricorso al subappalto la predetta dichiarazione deve essere resa mediante la compilazione della sezione D del DGUE. L'indicazione dei nominativi della terna di subappaltatori non è richiesta, in quanto il comma 6 dell'art. 105 del codice è stato abrogato dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021.

Ai sensi della legge 136/2010 anche nei rapporti tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente è fatto obbligo di osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Conseguentemente tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In sede di rilascio di autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto. Si ricorda che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura della Provincia di Como.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento tra appaltatore e subappaltatore o subcontraente devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) riportati nel bando.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, come modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 238 del 2021, i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

Le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

11.1. Modalità per la presentazione delle offerte

In esecuzione alla determinazione a contrarre della Provincia di Como di cui al punto 1.1 del presente Disciplinare di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici e delle concessioni).

La Stazione Appaltante (S.A.P.) utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato **SINTEL**, al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL:

www.ariaspa.it

L'uso della piattaforma SINTEL è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai “manuali” e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 06/04/2011, “*Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico*”.

Questi documenti sono scaricabili dal sito soprarichiamato (www.ariaspa.it).

Per indicazioni, per la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento all'Allegato “*Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL*”.

Per la richiesta di ulteriori informazioni sull'uso del sistema, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi al portale sopraindicato nella sezione contatti.

E' disponibile il **Contact Center**, raggiungibile dall'Italia al numero verde: **800.116.738** e dall'estero al numero: **+39-02.39.331.780** (assistenza in lingua italiana). Operatori dedicati sono a disposizione tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

Inoltre, l'indirizzo e-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it è a disposizione degli utenti SINTEL per inviare ad ARIA SPA richieste di supporto/assistenza di natura tecnica.

11.2. Termine ultimo per la presentazione delle offerte

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla presente procedura è fissato alle ore 18:00 del giorno 30.06.2022

Il presente Disciplinare di gara, il bando, i modelli per le autodichiarazioni, nonché la documentazione Tecnica, e gli allegati sono disponibili:

- sul sito internet di aria spa – Regione Lombardia, piattaforma telematica SINTEL;
- sul sito della Stazione Appaltante: www.provincia.como.it nella sezione “bandi di gare”.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti saranno rese disponibili tramite la piattaforma SINTEL, all'interno della documentazione di gara di cui alla procedura in oggetto.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180** (centottanta) **giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia (se dovuta) prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11.3. Modalità per la richiesta di chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti di natura amministrativa o tecnica inerenti il presente appalto, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante (S.A.P.) tramite il canale “Comunicazioni di procedura” presenti in piattaforma SINTEL, nel “dettaglio” della gara di che trattasi.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, entro il termine sotto indicato, verranno fornite nel rispetto dei termini previsti ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, **esclusivamente tramite** la piattaforma **SINTEL**, utilizzando la medesima funzionalità sopra indicata.

La risposta sarà fornita all'operatore economico richiedente e, se ritenuta di utilità generale verrà aggiunta agli atti di gara disponibili sulla piattaforma SINTEL, senza menzione del destinatario.

Si precisa che, per la presente gara, **non verranno forniti chiarimenti telefonici**.

11.4. Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

Le eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti di cui sopra, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante (S.A.P.), **entro** e non oltre il termine di **10 (dieci) giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte** di cui al precedente punto 11.2 (“Termine ultimo per la presentazione delle offerte”).

Le richieste di chiarimenti dovranno pertanto pervenire entro il giorno **20.06.2022**.

Art. 12 SOPRALLUOGO

Considerato l'art. 8 della legge 120/2020 che prevede l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare, per la presente procedura di gara, **non è richiesto** obbligo di sopralluogo assistito e pertanto, non verrà rilasciato, da parte del Comune di Inverigo alcun certificato di presa visione.

La Stazione Appaltante provvede a tale riguardo, fornendo in allegato alla documentazione di gara, indicazioni relative ai percorsi, alle fermate e ai tempi di percorrenza previsti relativi all'effettuazione del servizio, al fine di consentire ai concorrenti di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

Art. 13 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare all'appalto, l'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio previsto al punto 11.2 (*"Termine ultimo per la presentazione delle offerte"*) del presente disciplinare.

Tutta la documentazione che compone l'offerta, predisposta e **sottoscritta digitalmente**, dovrà essere caricata (upload) nella piattaforma digitale SINTEL.

La medesima piattaforma SINTEL consente di salvare la documentazione dell'offerta redatta dal concorrente, interrompendo le operazioni di caricamento per riprenderle in un momento successivo, comunque, entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla presente procedura. Si precisa che il sistema telematico SINTEL non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio di scadenza.

Al termine del caricamento, la documentazione suddetta dovrà essere inviata alla Stazione Appaltante (S.A.P.), tramite l'apposita procedura della medesima piattaforma SINTEL, come sinteticamente descritto più avanti al paragrafo 13.2 (*"Completamento e invio dell'offerta"*).

Si evidenzia che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'automatico "invio" dell'offerta alla Stazione Appaltante (S.A.P.).

Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma SINTEL per procedere all'invio dell'offerta.

Il manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma SINTEL forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di SINTEL è possibile contattare l'Help Desk al numero verde: 800.116.738.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

In ogni caso, è responsabilità dei fornitori concorrenti, l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai *log* del sistema.

Il concorrente potrà presentare una eventuale nuova offerta entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla presente procedura; questa nuova offerta sarà sostitutiva, a tutti gli

effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata in quanto la piattaforma SINTEL, annulla automaticamente l'offerta precedente, sostituendola con la nuova.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante (SAP) e SINTEL da qualsiasi responsabilità relativa al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione Appaltante (SAP) si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

13.1. Documentazione richiesta

L'offerta dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

- A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA**
come meglio precisato al successivo paragrafo 13.1.1
(*"Busta telematica della documentazione amministrativa"*)
- B) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA**
come meglio precisato al successivo paragrafo 13.1.2
(*"Busta telematica dell'Offerta Tecnica"*)
- C) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA ECONOMICA**
come meglio precisato al successivo paragrafo 13.1.3
(*"Busta telematica dell'Offerta Economica"*)

Il processo di invio offerta si divide, pertanto, in tre fasi distinte: l'invio della documentazione amministrativa, l'invio dell'offerta tecnica, l'inserimento dell'offerta economica. A queste tre fasi corrispondono tre diverse buste telematiche nelle quali inserire la documentazione dell'offerta descritta nei successivi punti.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio di scadenza.

13.1.1. Busta telematica della documentazione amministrativa

Nel primo passaggio del percorso guidato *"Invia offerta"* il concorrente, debitamente registrato sulla piattaforma SINTEL e qualificato per la categoria oggetto del presente bando, dovrà accedere al sito <http://www.ariaspa.it> con le proprie credenziali d'accesso, nell'apposita sezione *"Invio offerta"* relativa alla presente procedura. Saranno visualizzati tutti i requisiti amministrativi richiesti dalla Stazione Appaltante. Nel campo *"Busta Amministrativa"*, il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare la **documentazione amministrativa**, consistente in un unico documento digitale (file di archivio di dati) compresso senza perdita di dati (come ad esempio i formati *Zip*, *Rar*, *7z*, ovvero equivalenti) dal quale sia possibile l'estrazione dei dati tramite software libero.

Il file di archivio compresso dovrà contenere tutti i documenti necessari, in formato *.pdf*, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, eventualmente organizzati in una o più cartelle (directory), e dovrà includere:

A) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà fornire una dichiarazione, firmata digitalmente, in cui attesta che:

- non si trova in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 dettagliandoli analiticamente.

Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente, potrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**), allegato al presente disciplinare di gara in formato testo editabile.

Si precisa che **la sussistenza del requisito di cui all'art. 80 comma 1 del Codice deve essere dichiarata in capo a tutti i soggetti indicati nel Comunicato del Presidente di ANAC del 8.11.2017.**

B) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (art. 93 D.lgs. n. 50/2016)

Copia scansionata dell'originale cartaceo attestante il versamento della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta, pari al **2%** (due per cento) del valore a base d'asta e corrispondente all'importo di **€ 9.000,00** (novemila/00).

La garanzia dovrà essere intestata alla Stazione Appaltante Provinciale di Como.

Potrà essere presentata, a scelta dell'operatore economico, con una delle seguenti modalità:

1. Mediante **fideiussione bancaria** rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni.
2. Mediante **fideiussione portata da polizza assicurativa** rilasciata da impresa d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante ed altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e dovrà avere **validità** per almeno **180** (centootanta) **giorni** dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione/polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D.M. 31/2018 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) **e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.**

Il soggetto concorrente è, comunque, abilitato a presentare la **SCHEDA TECNICA 1.1** di cui al D.M. 31/2018 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie

fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) compilata in ogni sua parte.

Nei casi di scelta delle modalità sopra indicate dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa il file firmato digitalmente sia dall'operatore economico, sia dal garante autorizzato all'emissione della polizza/fidejussione, ottenuto tramite scansione del documento originale, ovvero mediante file non modificabile in formato .pdf.

Avvertenza importante:

Qualora il garante non riesca ad emettere le polizze fideiussorie con firma digitale dell'emittitore, il concorrente potrà produrre una copia scansionata del documento di garanzia firmato in originale contestualmente alla copia della carta di identità del sottoscrittore.

3. Mediante **cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante assegno circolare intestato alla Provincia di Como** da depositare entro la data prevista per la scadenza, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, per la Provincia di Como sul conto corrente dell'Ente:
Codice IBAN – IT 54 X 06230 10920 000047812849 presso la Tesoreria Banca Crédit Agricole Italia S.p.A.
4. Mediante **bonifico** sul c.c. bancario dell'Ente:
Codice IBAN – IT 54 X 06230 10920 000047812849
con causale: **“cauzione provvisoria gara CIG 9227566C58.**

Nei casi indicati ai precedenti punti **3** e **4**, l'operatore economico dovrà inserire nella documentazione amministrativa una **copia scansionata della ricevuta** del deposito ovvero del versamento effettuato in contanti o mediante assegno circolare, **firmata digitalmente**, nonché una **dichiarazione relativa al proprio conto corrente dedicato** (con nome, cognome, codice fiscale e data di nascita dell'intestatario) sul quale la Stazione Appaltante (SAP) effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

RIDUZIONI sulla garanzia:

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore

dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Avvertenza importante:

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali prima indicate, devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata digitalmente, ed incluse nella "Busta Amministrativa".

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Avvertenza importante:

Ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Sono esonerati dall'obbligo predetto: le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese come definiti dall'articolo 3, lettera aa) del D.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di seguito richiamato:

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La condizione che determina l'esenzione deve essere dichiarata nel DGUE – spazio apposito (parte II, lettera A).

La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari tramite la funzionalità “*Comunicazioni Procedura*”, nel dettaglio di gara della Piattaforma SINTEL, e provvede contestualmente allo svincolo della garanzia nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia medesima

C) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE

L'offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, e **a pena di esclusione dalla gara**, da file contenente la scansione della ricevuta del versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato nella Deliberazione dell'Autorità n. 830 del 21 dicembre 2021 (GU Serie Generale n. 64 del 17.03.2022), nella misura di € **80,00.=** (ottanta/00) **con indicazione del CIG 9227566C58.**

Il sistema di pagamento renderà noto l'importo dovuto, in caso di difformità con l'importo sopra indicato, l'operatore economico è tenuto al versamento di quanto richiesto dal sistema di pagamento dell'Autorità.

Per eseguire il versamento del contributo è necessario:

- a) registrarsi come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#);
- b) richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla [pagina di creazione profili](#);
- c) accedere al servizio [Gestione Contributi Gara](#) (GCG);
- d) generare l'avviso di pagamento pagoPA tramite il servizio GCG relativo al CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
- e) pagare l'avviso mediante una delle seguenti modalità disponibili sul nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#):
 - “Pagamento on line”, scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
 - “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- f) utilizzare la “ricevuta pagamento” per la presentazione dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti nella documentazione Amministrativa di gara, **la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro il predetto termine, la stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell'art. 4 c. 2 della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 15.02.2010.

D) PASSOE

L'operatore economico deve allegare alla documentazione Amministrativa il PASSOE di cui all'art.2, comma 3, lett. b), delibera n. 157 del 17/02/2016 rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice dovrà essere allegato anche il PASSOE dell'impresa ausiliaria;

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC "AVCpass Operatore economico". Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti, ad eccezione dei requisiti di carattere generale, l'operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell'AVCP i documenti richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

E) PATTO DI INTEGRITA' DELLA PROVINCIA DI COMO,

Il Patto di Integrità della Provincia di Como, allegato alla documentazione di gara, si intende accettato in tutte le sue parti mediante apposizione di firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di Consorzio.

F) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

(documento prodotto dalla Piattaforma telematica SINTEL da sottoscrivere)

Il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione dei termini e delle condizioni contenute nella documentazione di gara.

Tali dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma SINTEL al quarto passaggio del percorso guidato "Invia offerta", come indicato al punto 13.2.1 del presente Disciplinare. Il "Documento d'offerta" così prodotto conterrà, insieme a tutti i dati dell'offerta inserita nella piattaforma telematica, anche le dichiarazioni in discorso.

L'operatore economico dovrà provvedere a scaricare in proprio tale documento in formato .pdf, che acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante, quindi provvedere a caricarlo nuovamente nella piattaforma SINTEL.

G) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI NON ANCORA COSTITUITA

Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma, attestante:

- che l'operatore economico soddisfa i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 dettagliandoli analiticamente;
- nel caso dell'operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima della

sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire;

- nel caso dell'operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire.

H) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

(art. 89 D.lgs. n. 50/2016)

In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento l'operatore economico dovrà fornire nella documentazione amministrativa:

- dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti: l'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
- dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante:
 - a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dall'art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016;
 - b) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
 - c) l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - d) copia scansionata del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

Le dichiarazioni in riferimento ai suindicati punti a) e b) possono essere rese mediante l'utilizzo del modello **DGUE** allegato al presente disciplinare in formato editabile, nel modo seguente:

- ✓ compilare la Sezione C della Parte II del DGUE, indicando la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;
- ✓ produrre il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria con le informazioni richieste nelle seguenti parti: Parte II sezione A e B; Parte III; Parte IV e Parte VI.

Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

13.1.2. Busta telematica dell'Offerta Tecnica

Nell'apposito campo "Busta tecnica", presente sulla piattaforma Sintel il concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica consistente in un'unica cartella di file formato ".zip" ovvero equivalenti software di compressione dati, **di dimensioni massime previste pari a 100 MB**, con i documenti richiesti, ciascuno dei quali firmato digitalmente, il cui contenuto viene di seguito esplicitato:

Il concorrente deve presentare una relazione, sintetica ma esauriente, che dovrà illustrare la proposta di organizzazione e il piano di lavoro che intende attuare per l'esecuzione del servizio, le principali caratteristiche tecniche delle macchine ed attrezzature utilizzate per il servizio, le migliori offerte rispetto alle indicazioni del Capitolato. Dovrà essere redatta con riferimento puntuale, chiaro e specifico agli elementi di valutazione esposti nella *Tabella dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica* puntualizzata al successivo paragrafo 15.4, in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi riportati nella tabella medesima.

Tutto quanto proposto nell'offerta tecnica è vincolante per l'Impresa nell'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione.

Note per la stesura della Relazione Tecnica e avvertenze

La relazione deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata, ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. Dovrà essere presentata in formato PDF, redatta secondo le seguenti modalità:

- lunghezza non superiore a 20 pagine/facciate in formato A4 (copertina indice o sommario esclusi);
- dimensione carattere: almeno pt. 11

Qualora la relazione fosse di maggior lunghezza, non verrà sottoposta a valutazione tutta la parte eccedente la decima facciata.

Allegati alla relazione: (non conteggiati nelle 20 pagine)

A. Piano gestionale di cui al punto 6.3 del presente Disciplinare **relativo alla clausola sociale.**

Il piano in questione, ovvero piano di compatibilità o ***progetto di assorbimento dei lavoratori dell'impresa uscente***, dovrà essere costituito da una relazione composta di massimo **5 pagine**, in formato **A4** (non fronte/retro, esclusi la copertina e l'indice), redatta in lingua italiana, numerata in ogni pagina, firmata digitalmente, in formato digitale *.pdf*.

Il piano gestionale non dovrà contenere alcun riferimento, **a pena di esclusione**, che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta (Offerta Economica).

- B. Documentazione del parco automezzi richiesta per la valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice (come indicato nella *Tabella dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica* di cui al punto 15.4 del presente Disciplinare).
- C. Il concorrente deve inserire/allegare, nell'apposito campo denominato **“Dichiarazione di secretazione offerta tecnica”**, la dichiarazione di secretazione della documentazione tecnica ai sensi del paragrafo relativo all'accesso agli atti, a cui si rinvia per i contenuti e le modalità di presentazione della stessa.

Eventuali depliant illustrativi delle caratteristiche aziendali, **non soggetti a valutazione da parte della Commissione**, non devono essere inseriti nella relazione tecnica ma in un fascicolo apposito denominato "Materiale informativo e pubblicitario".

Non saranno ritenute adeguate le offerte tecniche che complessivamente, sulla base dei criteri e delle modalità di attribuzione del punteggio stabilite nel disciplinare di gara, raggiungano un punteggio inferiore a 40 punti (prima della riparametrazione finale a 70 punti).

Gli elaborati inseriti nella busta dell'offerta tecnica, NON dovranno contenere alcun riferimento, a pena di esclusione, che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta dell'Offerta Economica.

Qualora il concorrente presenti una relazione con un numero maggiore di pagine rispetto al massimo consentito, la commissione valuterà solo le pagine sino al massimo consentito dal presente bando e disciplinare di gara.

Tutto quanto proposto nell'offerta tecnica è vincolante per l'operatore economico nell'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione.

13.1.3. Busta telematica dell'Offerta Economica

Al terzo passaggio del percorso guidato “*Invia offerta*”, nell'apposito campo obbligatorio “*Offerta economica*” della piattaforma SINTEL, l'operatore economico, **pena l'esclusione dalla gara**, deve inserire a Sistema, nell'apposito spazio previsto, la propria offerta economica, consistente nel **ribasso percentuale** offerto sulla base d'asta per lo svolgimento del servizio.

All'interno del campo “*di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*” della piattaforma SINTEL, il concorrente dovrà inserire i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Nel campo “*di cui costi del personale*”, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Nel campo “*Costi della sicurezza derivanti da interferenza*” dovrà essere riportato il valore dei costi della sicurezza definito dalla SAP che, per la presente procedura, è pari a **€ 0,00** (zero/00).

L'offerta sarà vincolante per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento

13.2. Completamento e invio dell'offerta

13.2.1. Riepilogo dell'Offerta

Al quarto passaggio del percorso guidato “*Invia offerta*”, la piattaforma telematica SINTEL genera automaticamente il “**Documento d'offerta**” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti nei passaggi precedenti, compresa la dichiarazione di accettazione prevista al punto 13.1.1 lett. F) del presente disciplinare.

L'operatore economico deve scaricare il suddetto “Documento d'Offerta” in proprio e provvedere a sottoscriverlo con firma digitale.

Il documento di offerta deve essere sottoscritto digitalmente con le seguenti modalità:

- a) Concorrente singolo:
il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma);
- b) R.T.I. (sia costituito, sia costituendo), consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituito:
il documento deve essere sottoscritto con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio;
- c) Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 già costituito:

il documento deve essere sottoscritto con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo;

d) Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016:

il documento deve essere sottoscritto con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.

È quindi necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, **effettuare il caricamento** (*upload*) nella piattaforma SINTEL del **“Documento d'offerta”** debitamente firmato digitalmente.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, la relativa procura deve essere trasmessa nella documentazione Amministrativa.

13.2.2. Invio offerta

Al quinto passaggio del percorso guidato *“Invia offerta”* l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta.

L'operatore economico, per concludere il percorso guidato, deve inviare l'offerta, cliccando l'apposito tasto: **“Invia offerta”**. SINTEL restituirà un messaggio, visualizzato sullo schermo, dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Per tutte le istruzioni dettagliate e complete sulle modalità di inserimento della documentazione di gara si rinvia al manuale *“Partecipazione alle Procedure di Gara”* a disposizione nel portale di ARIA SPA all'indirizzo <https://www.ariaspa.it>

Si evidenzia che è di fondamentale importanza in tale fase, verificare tutte le informazioni inserite precedentemente. Il sistema consente di aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel *“Documento d'offerta”*.

Art. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO E CAUSE DI ESCLUSIONE

14.1. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile ***decorso del termine di regolarizzazione***, il concorrente è ***escluso dalla gara***.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile di gara, procederà a:

- 1) stabilire a quale concorrente applicare la procedura prevista all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16;
- 2) assegnare il termine di cui all'art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà ***l'esclusione dalla procedura di gara***;
- 3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'apertura delle offerte tecniche, delle buste economiche e per l'aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente.

14.2. Casi in cui verrà utilizzato il soccorso istruttorio

A titolo esemplificativo, si potrà ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio, nelle modalità sopra descritte, nei seguenti casi:

- in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità ritenuta essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 82 e 83 del Codice;
- in caso di mancata produzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di errore nell'indicazione dell'importo o della Stazione Appaltante beneficiaria;
- in caso di mancata produzione di eventuale altra documentazione richiesta per il possesso dei requisiti tecnico- finanziari;
- in caso di mancata produzione dell'impegno a costituirsi in RTI per i raggruppamenti di imprese non ancora costituiti.
- in caso di mancata presentazione del piano organizzativo in adempimento e accettazione della clausola sociale;

14.3. Cause di esclusione

Costituiscono causa di esclusione:

- a) la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) la sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) offerta pervenuta oltre i termini di scadenza previsti dal bando di gara;
- e) la mancanza o la carenza dei requisiti speciali di partecipazione e certificazione del sistema di qualità nel caso risulti requisito di partecipazione, prescritti dal bando di gara;
- f) mancato inserimento dell'offerta economica nell'apposita busta telematica "C – Offerta economica" separata, quindi, dalla busta telematica "A – Documentazione amministrativa" e dalla busta telematica "B – Offerta tecnica";
- g) cauzione provvisoria e/o impegno di cui all'art. 93, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 costituiti successivamente alla data di presentazione dell'offerta;
- h) ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- i) la partecipazione in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, dei consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), partecipano; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- j) la partecipazione del concorrente a più di un consorzio stabile;

- k) l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- l) in caso di partecipazione in avvalimento: le mancate o incomplete dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016;
- m) offerta economica in aumento;
- n) l'offerta tecnica in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. In particolare sono escluse le offerte la cui offerta tecnica contenga elementi che rendano palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- o) l'offerta economica espressa in forma diversa da quella richiesta, o subordinata a condizioni (si precisa che ai sensi di quanto previsto nelle linee guida di ANAC n. 13, *“la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara”*);
- p) ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 la presentazione da parte di un concorrente di più di un'offerta. Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti *ex lege* alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio l'esistenza della sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- q) eventuale verifica negativa a campione dei requisiti speciali.

Art. 15 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE

15.1. Svolgimento della gara

Il presente procedimento – la cui gestione, espletata interamente in modalità telematica, garantisce l'immodificabilità della documentazione e delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta a Sistema – verrà svolto, per ragioni organizzative, tenuto conto altresì dell'emergenza sanitaria in corso, **senza previsione di alcuna fase pubblica**, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 58 del Codice.

La Stazione Appaltante adempirà agli obblighi di trasparenza effettuando le pubblicazioni previste dall'art. 29, comma 2 del D.lgs. 50/2017 nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di gara del sito istituzionale della Provincia di Como.

A tutti gli operatori economici partecipanti verrà inviata, contestualmente alla comunicazione prevista dall'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016, copia del report di Procedura rilasciato dalla Piattaforma SINTEL al termine della procedura di aggiudicazione.

Il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle offerte di gara, il Responsabile della Stazione Appaltante, ovvero un suo delegato, provvederà all'**apertura delle offerte pervenute** sulla piattaforma telematica SINTEL entro la scadenza stabilita, effettuando e seguendo i passaggi proposti dalla piattaforma telematica, le operazioni di seguito elencate:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sui documenti di offerta;
- verifica del contenuto della busta amministrativa, ai fini dell'ammissione alla successiva fase di gara. Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 83, comma 9 del Codice (soccorso istruttorio), il Presidente procederà:
 - ad assegnare il termine di cui all'art. 83 comma 9, per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l'esclusione dalla procedura di gara;

- a sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'apertura delle offerte economiche e per l'aggiudicazione in favore del migliore offerente.

Il Responsabile incaricato, successivamente, procederà all'apertura dei plichi telematici relativi all'offerta tecnica, degli operatori economici ammessi, ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica in esso contenuta. Le offerte tecniche dei concorrenti scaricate dalla piattaforma SINTEL saranno messe a disposizione della sola commissione giudicatrice che verrà appositamente nominata successivamente alla data di scadenza del termine presentazione delle offerte. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

A conclusione dei lavori della Commissione si procederà, in apposita seduta, alla dichiarazione e all'inserimento nella piattaforma telematica SINTEL dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle offerte economiche. Per gli operatori che non hanno superato la soglia di minima sbarramento di cui al punto 15.4.3 del presente disciplinare non si procederà alla apertura dell'offerta economica.

Nella medesima seduta, o in una successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e alle relative verifica e valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta.

Esaurita la procedura di verifica delle offerte economiche e acquisito l'esito della stessa, la Commissione, mediante l'utilizzo della Piattaforma SINTEL, procede quindi per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio complessivo dato dalla risultanza delle somme dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnico-qualitativa e per l'offerta economica, redigendo la relativa graduatoria, in base alla quale definisce la proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione, con particolare riguardo ai requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell'art. 80, comma 12, del D.lgs. 50/2016.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato.

L'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

Nel caso in cui non risultino veritiere le autodichiarazioni presentate dall'aggiudicatario, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e ad effettuare nuova aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

15.2. Criterio di aggiudicazione.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, del D.lgs. n. 50/2016.

La valutazione delle offerte sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata con atto del Responsabile della Stazione Appaltante successivamente alla data di scadenza del termine presentazione delle offerte.

In riferimento all'aggiudicazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
- in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnico-qualitativa ed in caso di parità di punteggio anche nell'offerta tecnico-qualitativa, di procedere all'aggiudicazione per sorteggio;
- non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016;
- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico;
- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultato vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.

La Stazione Appaltante non procederà all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti.

15.3. Criteri di valutazione dell'offerta

Le offerte per la presente gara sono composte da:

- una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da parte di ciascun Operatore Economico partecipante, le caratteristiche rilevanti come individuate al punto 15.4 (*"Offerta tecnica"*) del presente disciplinare;
- una parte economica rappresentata dagli elementi che compongono l'offerta economica come indicati al punto 15.5 (*"Offerta economica"*) del presente disciplinare.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

Il punteggio complessivo dell'offerta di ciascun concorrente sarà dato dalla sommatoria del punteggio ottenuto per la parte tecnica e per la parte economica

Il punteggio massimo attribuibile al Concorrente è pertanto pari a **100** punti.

L'aggiudicazione sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo.

Al termine delle operazioni la commissione, attraverso la Piattaforma SINTEL, redigerà la graduatoria finale di merito delle offerte alla declaratoria di aggiudicazione provvisoria della gara.

Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio forniti dall'operatore economico aggiudicatario, unitamente al prezzo offerto, costituiscono obbligo contrattuale. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o limitate a una parte dell'oggetto della gara.

15.4. Offerta tecnica (punteggio massimo attribuibile: 70 punti)

Le **Offerte tecniche** saranno valutate sulla base del contenuto della documentazione presentata dai Concorrenti nella busta *"Offerta tecnica"*.

I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime di capitolato e di tutte le altre condizioni degli atti posti a base di gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato nel presente disciplinare.

La Commissione di gara appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, procederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle offerte tecniche ammesse ed esaminate e all'attribuzione del relativo punteggio sulla base degli elementi di valutazione (espressi da criteri e sub criteri) e dei rispettivi fattori ponderali indicati nel presente Disciplinare, in conformità a quanto indicato nelle linee Guida n. 2 di ANAC, di attuazione del D.lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/09/2016, con il metodo "aggregativo – compensatore" e indicati nella sottostante tabella.

I punteggi attribuibili potranno essere di tipo **Discrezionale** o **Tabellare**. Nell'apposita colonna della tabella sottostante, con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, mentre, con la lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica

	Criteri e sottocriteri	Tipologia	Punteggio Massimo (Wi)
A	Caratteristiche del parco automezzi utilizzati per il servizio. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve indicare, ai fini della attribuzione del punteggio, tutti gli automezzi che saranno specificamente impiegati nel servizio di trasporto scolastico oggetto di gara: veicoli principali e veicoli sostitutivi. Gli automezzi dovranno essere indicati secondo le caratteristiche tecniche ed individuati con il rispettivo numero di targa. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovranno essere allegate le copie conformi dei documenti di proprietà o di noleggio o di altri documenti idonei da parte del legale rappresentante dell'impresa concorrente. Nei documenti degli automezzi, ai fini dell'attribuzione del punteggio, deve essere necessariamente indicato l'anno di prima immatricolazione		
A.1	Caratteristiche ambientali e di alimentazione.		
	<ul style="list-style-type: none"> Autobus elettrici: punti 2 per ogni mezzo Automezzi alimentati a metano: punti 1 per ogni mezzo 	T	Massimo punti 5
	<ul style="list-style-type: none"> Automezzi omologati > EURO 4: punti 0,50 per ogni mezzo 	T	Massimo punti 5
A.2	Quantità degli automezzi – anno di immatricolazione.		
	<ul style="list-style-type: none"> anni 2022 – 2021: punti 3 per ogni automezzo anni 2020 – 2019: punti 2 per ogni automezzo anni 2018 – 2017: punti 1 per ogni automezzo dall'anno 2016 a ritroso: punti 0,50 per ogni automezzo 	T	Massimo punti 8

B	<p>Esperienza personale degli autisti addetti al trasporto scolastico</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere indicato il tipo di contratto: a tempo indeterminato, a termine, a progetto o altra tipologia contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di contratti di lavoro.</p> <p>Il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve indicare: il periodo di lavoro effettuato in servizi di trasporto scolastico, la ragione sociale del datore di lavoro, il committente del servizio</p>		
B.1	<p>Saranno oggetto di valutazione gli anni di esperienza nel servizio di trasporto scolastico di ogni autista impiegato per lo svolgimento del presente servizio</p> <p>Per la frazione di anno di sei mesi compiuti si arrotonda all'anno superiore (a titolo esemplificativo: 4 anni e 5 mesi si arrotondano a 4 anni; 6 anni e 6 mesi compiuti si arrotondano a 7 anni).</p> <p>Fino a un anno e 6 mesi non si valuta (a titolo esemplificativo: 1 anno e 4 mesi non si valutano; 1 anno e 6 mesi compiuti si valutano 2 anni).</p> <ul style="list-style-type: none"> Fino a 2 anni: punti 0,50 Da 3 a 4 anni: punti 1,00 Da 5 a 6 anni: punti 1,50 Da 7 a 8 anni: punti 2,00 Oltre 8 anni: punti 3,00 	T	Massimo punti 10
C	<p>Esperienza professionale dell'accompagnatore</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere indicato il tipo di contratto: a tempo indeterminato, a termine, a progetto o altra tipologia contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di contratti di lavoro.</p> <p>Il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve indicare: il periodo di lavoro effettuato in servizi di trasporto scolastico, la ragione sociale del datore di lavoro, il committente del servizio</p>		
C.1	<p>Saranno oggetto di valutazione gli anni di esperienza di ogni accompagnatore impiegato nel servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> per ogni anno di esperienza di accompagnatore, regolarmente assunto, nel settore trasporto scolastico verranno attribuiti 2 punti fino a un massimo di 8. 	T	Massimo punti 8
D	<p>Programma di manutenzione, controllo e pulizia dei mezzi nel periodo contrattuale, comprendente lo scuolabus di proprietà comunale, e descrizione modalità di monitoraggio del servizio e della gestione del reclamo</p> <p>(monitoraggio chilometrico annuale per ciascuna tipologia di servizio; monitoraggio dell'efficienza dei mezzi; programmazione manutenzione mezzi; valutazione/aggiornamento del personale; standard e frequenza pulizia mezzi)</p>	D	Massimo punti 10

E	Descrizione modalità di gestione delle emergenze con riferimento alla sostituzione del personale e dei mezzi impiegati (ritardi/rottura mezzi, assenza del personale, con l'indicazione dei tempi di intervento, mezzi di riserva, altro personale disponibile, ecc)	D	Massimo punti 10
F	Possesso di certificazione di qualità <ul style="list-style-type: none"> ISO 39001:2012 punti 3 ISO 14001:2015 punti 2 ISO 9001:2008 o 9001:2015 punti 1 In caso di ATI il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici.	T	Massimo punti 6
G	Proposte migliorative/servizi aggiuntivi L'operatore economico ha la possibilità di offrire servizi aggiuntivi rispetto alle prestazioni indicate nel capitolato senza alcun onere aggiuntivo per il Comune. La valutazione terrà conto delle caratteristiche specifiche dei servizi aggiuntivi, della fruibilità dei servizi, della loro utilità per l'Ente e per l'utenza nonché del loro valore qualitativo complessivo e della loro incidenza in termini di efficacia sull'appalto A titolo puramente esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> fornitura gratuita di un mezzo di trasporto, accessibile ai disabili, da utilizzare per il trasporto scolastico e per le gite extrascolastiche effettuazione dei trasporti gratuiti per gli utenti dei centri estivi comunali ulteriori manutenzioni e/o sostituzioni gratuite dello scuolabus di proprietà comunale, in aggiunta a quelle previste dal capitolato. 	D	Massimo punti 8

15.4.1. Elementi soggetti all'attribuzione del punteggio discrezionale della Commissione

Agli elementi soggetti ad attribuzione di un punteggio discrezionale, contrassegnati dalla lettera **D** nell'apposita colonna della *Tabella dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica* sopra riportata (ossia i criteri D, E, H), si applica il metodo “*aggregativo – compensatore*” che prevede l'assegnazione ad ogni concorrente, per ogni aspetto dell'offerta sia qualitativo, sia quantitativo, di un **coefficiente variabile tra 0 ed 1**. Tale coefficiente viene poi moltiplicato per il peso attribuito dal disciplinare ad ogni relativo elemento di valutazione, sommando infine, tali prodotti parziali:

$$P_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

ove:

- P_(a)** = punteggio dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti (i);
W_i = peso, ovvero, punteggio massimo previsto per il requisito *i-esimo*;
V_{(a) i} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno (*attribuito dalla Commissione di gara in base ad un giudizio o alle caratteristiche dell'offerta*);
Σ_n = sommatoria

I fattori ponderali (W_i) previsti per i singoli criteri e sub-criteri sono indicati nella *Tabella dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica* sopra riportata, mentre i coefficienti di ponderazione dell'offerta ($V_{(a) i}$), verranno determinati in base ai contenuti dell'offerta, con riferimento alla *Tabella dei coefficienti di giudizio* $V_{(a) i}$ ed all'applicazione delle modalità sotto esplicitate.

I coefficienti $V_{(a) i}$ verranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la griglia sotto riportata di punteggi variabile tra zero ed uno e con la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi (così come previsto nelle Linee Guida n. 2/2016 ANAC):

Tabella dei coefficienti di giudizio ($V_{(a) i}$) attribuibili dalla Commissione giudicatrice

Valore del coefficiente ($V_{(a) i}$)	Giudizio della Commissione	
0	non valutabile	contenuti assenti
0,20	inconsistente	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,40	insufficiente	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,60	sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,80	buona	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
1	ottima	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

Ogni componente della Commissione attribuisce discrezionalmente un coefficiente, variabile tra zero e uno, secondo la tabella sopra riportata, a ciascun elemento di ciascuna offerta.

Il Presidente della Commissione calcola, per ogni criterio/sottocriterio, la media dei coefficienti assegnati da ogni componente della Commissione di gara. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato (operazione applicata ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta, eventualmente, la distribuzione del punteggio massimo), quindi si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi, riportando a 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente moltiplica il coefficiente definitivo ($V_{(a) i}$) attribuito ad ogni offerta in relazione ad ogni criterio/sottocriterio, per il punteggio massimo attribuibile all'elemento medesimo (W_i) e determina il punteggio attribuito.

Il punteggio tecnico finale attribuito a ciascun Concorrente sarà determinato dalla somma dei sub-punteggi sopra indicati oltre ai punteggi tabellari attribuiti.

15.4.2. Elementi soggetti all'attribuzione del punteggio tabellare

Per gli elementi soggetti ad attribuzione di un punteggio tabellare, contrassegnati dalla lettera **T** nell'apposita colonna della *Tabella dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica*, si procederà come descritto nella tabella medesima, assegnando il punteggio previsto in relazione al possesso/offerta del relativo requisito.

15.4.3. Soglia minima di sbarramento

Il **punteggio minimo** che il concorrente dovrà conseguire nella valutazione dell'**offerta tecnica** per essere ammesso alla valutazione dell'offerta economica, è pari a **40 punti** (valutazione espressa dalla Commissione prima della riparametrazione a 70 punti di cui al successivo punto).

15.4.4. Riparametrazione del punteggio finale

Al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica (max 70) e il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (max 30), se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, si procederà alla riparametrazione dei punteggi totali attribuiti alle offerte tecniche come segue:

- Il punteggio massimo di **70 punti**, viene assegnato all'offerta tecnica migliore **P_{(a)max}**;
- Il punteggio riparametrato riferito alle altre offerte tecniche **P_{(a)Rip}** viene assegnato secondo la seguente formula:

$$P_{(a)Rip} = \frac{P_{(a)}}{P_{(a)max}} \times 70$$

ove:

- P_{(a)Rip}** = Punteggio assegnato all'offerta (a) conseguentemente alla riparametrazione
- P_(a)** = Punteggio dell'offerta (a) prima della riparametrazione
- P_{(a)max}** = Punteggio dell'offerta tecnica migliore prima della riparametrazione
- 70** = Punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica

Tale operazione verrà effettuata attivando l'apposita funzionalità prevista nella piattaforma SINTEL.

Ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta, si terrà conto del punteggio conseguito dall'operatore economico prima della riparametrazione finale (ovvero prima della riparametrazione a 70 punti).

15.5. Offerta economica

(punteggio massimo attribuibile: 30 punti)

Le componenti economiche dell'offerta sono riassunte nel **ribasso percentuale offerto** rispetto all'importo posto a base d'asta. Ad esso è attribuito un **punteggio massimo di punti 30**.

I concorrenti devono indicare, **a pena di esclusione**, nello spazio previsto dal format on-line della piattaforma telematica SINTEL, il ribasso percentuale offerto, come specificato al punto 13.1.3 ("*Busta telematica dell'Offerta Economica*").

15.5.1. Elementi economici dell'offerta e loro valutazione

Il Punteggio massimo (30 punti) sarà attribuito all'operatore economico che avrà offerto il migliore ribasso percentuale sull'importo a base d'asta per lo svolgimento del servizio. Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi mediante l'applicazione della formula di SINTEL "*allo sconto massimo*", coincidente con la seguente formula:

$$PE_{(a)} = \frac{R_{\%(a)}}{R_{\%max}} \times 30$$

ove:

- PE_(a)** = Punteggio della singola offerta economica (a);
- R_{%max}** = Ribasso percentuale migliore (ribasso maggiore) offerto in gara;

R%(a) = Ribasso percentuale offerto dal singolo concorrente (a);

30 = Punteggio massimo attribuibile all'offerta economica;

Il punteggio attribuito con le modalità sopra indicate potrà considerarsi definitivo solo a seguito del positivo esito dei necessari controlli da parte della Commissione di valutazione sulla documentazione costituente l'offerta economica presentata.

Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo pari o superiore all'importo posto a base di gara.

Art. 16 ANOMALIA E CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

La verifica dell'anomalia dell'offerta verrà effettuata al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

La congruità dell'offerta sarà valutata dal RUP, eventualmente coadiuvato dalla Commissione di valutazione, sulla prima offerta che presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante procederà richiedendo agli operatori economici, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, ai fini della presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, ovvero se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, con le modalità di cui sopra, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del D.lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza

di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 17 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI

La Stazione appaltante procederà a verificare i requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario per la partecipazione alla gara. La verifica dei requisiti avverrà mediante il Sistema AVCPASS. La Stazione Appaltante Provinciale, qualora non presenti nel PASSOE, richiederà all'aggiudicatario, ai sensi dell'allegato XVII al D.Lgs. 50/2016, a comprova dei requisiti indicati al punto 7.2 (*"Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova"*) del presente disciplinare, autocertificati in sede di gara, la documentazione mancante.

Art. 18 AGGIUDICAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Con comunicazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si procederà a formalizzare l'aggiudicazione definitiva.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata dopo 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva del servizio. Decorso i 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e, pertanto, la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per mancanza dei requisiti o per l'esistenza di misure di prevenzione "antimafia", il Comune dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria. In tale eventualità la Stazione Appaltante Provinciale, seguendo le indicazioni del Comune, si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al Concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

L'Amministrazione Comunale si riserva, dal pari, tale facoltà qualora nel corso della durata del servizio, il contratto venisse risolto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse di eseguire il servizio alle condizioni economiche e tecniche proposte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 19 CONTRATTO

Il presente contratto verrà affidato secondo la normativa vigente con particolare riferimento alla Legge 120/2020 e stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, quantificate successivamente dal Comune committente, sono a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo Decreto, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

E' assolutamente vietata la cessione del contratto da parte dell'Operatore economico aggiudicatario.

E' altresì, vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione committente.

Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti al contratto di appalto che verranno definite successivamente dal Comune committente.

Art. 20 COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA

(art. 76 D.lgs. n. 50/2016)

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di **SINTEL** denominato "*Comunicazioni procedura*" assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le credenziali di accesso riservate del concorrente.

Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di SINTEL.

Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate, per posta elettronica, all'indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: SINTEL utilizza per le comunicazioni una casella di Posta Elettronica Certificata (di seguito anche solo PEC), ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC.

In ogni caso, il **Concorrente** con la presentazione dell'offerta **elegge quali domicili alternativi, tra loro non esclusivi**, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura in oggetto i seguenti recapiti:

- l'apposita area "Comunicazioni procedura";
- la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione;
- la casella di posta elettronica dichiarata nell'offerta;
- il proprio indirizzo di sede legale.

Le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto potranno, pertanto, essere inviate ad uno o più dei suddetti recapiti del fornitore, a scelta e discrezione della Stazione Appaltante.

Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.

Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono determinate dalle registrazioni di sistema (*log*), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari di operatori economici, anche se non ancora costituiti formalmente, ciascuna delle imprese che prende parte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i suddetti recapiti appartenenti all'operatore economico mandataro, rilasciando un'apposita dichiarazione. Pertanto, la comunicazione recapitata al mandataro/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 21 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego e il differimento dell'accesso è disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dagli articoli 5 e 5 *bis* del D.lgs. 33/2013.

- a) Qualora il concorrente ritenga che la propria **Offerta Tecnica** contenga informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, lo stesso dovrà produrre, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale e le ulteriori modalità di cui alle "*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*", dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere indicati:
- **circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione**, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
 - **per ciascuna partizione evidenziata, l'istituto giuridico che si ritiene posto a tutela della parte menzionata** (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.)

La dichiarazione dovrà essere caricata nella piattaforma telematica SINTEL, nell'apposito spazio previsto, in ottemperanza a quanto in merito specificamente disposto dalla lex specialis di gara.

- b) In caso di offerta anormalmente bassa e di avvio per procedimento di verifica ai sensi dell'art. 97 del Codice, le **giustificazioni dell'Offerta**, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di

valutazione dell'offerta se presenti, dovranno essere corredate dalla dichiarazione di riservatezza resa e strutturata secondo la forma e le modalità prima descritte;

Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.

Si precisa che le modalità di dichiarazione di riservatezza sopra esposte integrano l'art. 53 del Codice e, pertanto, sostituiscono la richiesta in contraddittorio per la presentazione di eventuale opposizione alla divulgazione delle informazioni in relazione all'offerta ed alle giustificazioni presentate nella presente procedura di gara.

Pertanto, qualora la dichiarazione di secretazione non sia presentata o contenga indicazioni prive delle specificazioni sopra richieste o sia carente di comprovata ed idonea motivazione, la Stazione Appaltante consentirà gli accessi richiesti alla documentazione integrale, senza nulla richiedere ulteriormente e senza avviare il procedimento contraddittorio previsto dall'art. 3 del DPR 184/2006. Ciò anche allo scopo di assicurare tempestività all'evasione delle istanze di accesso.

Con riferimento alla dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 richiesta corre l'obbligo segnalare che la stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000. Con specifico riferimento all'art. 76 citato si ricorda che *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”*

Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le dichiarazione/i di secretazione ai fini dell'accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con firma digitale - secondo le modalità di cui alle *“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”* (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), D.lgs. n. 50/2016, costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dei cui all'art 45 del D.lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 D.lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

Si precisa che l'eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire alla Stazione Appaltante per mezzo della funzione *“Comunicazioni della procedura”* presente sulla piattaforma telematica SINTEL, ad avvenuta informazione del provvedimento di aggiudicazione che verrà notificata a tutti gli operatori economici

partecipanti ai sensi dell'art. 76, c. 5 del Codice e trasmessa con apposita comunicazione mediante la medesima funzionalità della Piattaforma.

Art. 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Como, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Provincia di Como committente e alla Stazione Appaltante quali titolari del trattamento di tali dati, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

23.1. Finalità del trattamento

I dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata.

I dati forniti vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dell'appalto nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Si precisa che i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Provincia di Como ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Provincia di Como committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

23.2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

23.3. Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "*sensibili*" e "*giudiziari*", ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. d) ed e) del d.lg. n. 196/2003.

23.4. Titolare del trattamento

Titolari del trattamento sono: la Stazione Appaltante Provinciale di Como e il Comune di Inverigo (CO).

Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato.

Art. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2017, il Responsabile del procedimento è:

- Dott.ssa **Gisella Gallo** – del Comune di Inverigo (CO).

Como, lì 30.06.2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE

(Gabriella Costanzo)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)